



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 461 DEL 24/01/2017

OGGETTO: Art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. Art. 9 della l.r. 12/2010. Proposta di variante al PRG parte strutturale e operativa per il cambio di destinazione d'uso di un'area sita in via Portecchia – Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. semplificata

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21.

Visto il Regolamento interno di questa Giunta.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la DGR n. 423 del 13/05/2013 "Specificazioni tecniche e procedurali in materia di VAS".

Vista la nota n°0005142 del 11/01/2017 del Comune di Narni, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di

assoggettabilità a VAS semplificata, sulla proposta di Variante al PRG Parte strutturale e Parte Operativa per il cambio di destinazione d'uso di un area sita in Via Portecchia, area distinta al N.C.T. del Comune di Narni, Foglio 74 particella 232.

Visto che ai sensi del comma 4 bis dell'art.3 della l.r 12/2010 per le varianti di cui all'art.18, commi 2, 3, 3 bis, 4, 5, 9 bis, della l.r.11/2005, relative a piani regolatori comunali approvati ai sensi delle l.r. 31/97 e 11/05, è consentito l'espletamento della Verifica di assoggettabilità a VAS, anche semplificata, al fine di verificare la significatività degli effetti ambientali.

Evidenziato che:

dalla Relazione motivata, prodotta ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della l.r. 12/2010 ed approvata con la Delibera di Giunta Comunale n. 331 del 28-12-2016, si evince che:

- la variante richiesta non prevede la realizzazione di un nuove costruzioni o lo sfruttamento del territorio, ma la sola variazione della classificazione da "zone omogenee da St-servizi e attrezzature di uso pubblico-servizi tecnici e amministrativi (caserma dei carabinieri) a quella classificabile nella categoria **B zone totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A**";
- l'area è compresa nel tessuto urbano del Centro Antico di Narni come abitato consolidato;
- il cambio d'uso richiesto dalla variante costituisce una declassificazione rispetto alla siglatura a standard territoriale attribuita dal vigente PRG ma non comporta alcuna modifica rilevante né dal punto di vista del bilancio ambientale né del carico urbanistico;
- le modifiche alla cartografia di piano e segnatamente alla tavola "Usi del Suolo e Modalità d'Intervento" del PRG Parte Strutturale, non costituiscono alcuna modifica fisica rispetto allo stato attuale e passato (al momento dell'adozione e approvazione del PRG) dei luoghi.

Considerato che:

- le previsioni della variante, limitate alla solo modifica della destinazione d'uso di un immobile esistente, da adibire a funzione residenziale, non comportano alcuna modifica rispetto allo stato di fatto, se non per un miglioramento generale dell'aspetto dell'edificio, dei relativi consumi energetici, e della movimentazione veicolare rispetto alla precedente destinazione d'uso (caserma carabinieri);
- per tutto quanto rilevato ed evidenziato non emergono impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della Variante al PRG del Comune di Narni per cui non si ravvisa la necessità di sottoporre a VAS la Variante parziale al P.R.G. del Comune di Narni.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

**Il Dirigente
D E T E R M I N A**

- 1) Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica la proposta di Variante al PRG Parte Operativa, per il cambio di destinazione d'uso di un area distinta al N.C.T. Foglio 74 particella 232 del Comune di Narni.
- 2) Di trasmettere il presente atto al Comune di Narni.
- 3) Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
- 4) Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 23/01/2017

L'Istruttore
- Graziano Caponi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 23/01/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/01/2017

Il Dirigente
Francesco Cicchella
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2